

di utilizzo definisce la durata di validità del piano stesso. L'inizio dei lavori deve avvenire entro due anni dalla presentazione del piano di utilizzo all'autorità competente.

Il decreto ministeriale n. 161 del 2012 riporta in allegato:

le procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali (allegato 4);

la definizione di materiali di riporto di origine antropica (allegato 9).

Il combinato disposto della legge n. 28 del 2012 e del decreto ministeriale n. 161 del 2012, fa sì che la definizione di materiali di riporto si applichi anche agli interventi di bonifica.

Pertanto i materiali rispondenti alla definizione di cui all'allegato 9 (miscela di terreno eterogenea contenente una quantità massima del 20 per cento di materiali di origine antropica quali materiali litoidi, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici, intonaci) possono essere sottoposti ad interventi di bonifica.

Ne discende che i materiali di riporto così come definiti dal decreto ministeriale n. 161 del 2012, escono di fatto dalla disciplina dei rifiuti, per essere considerati di volta in volta o sottoprodotti o addirittura suoli.

La legge di conversione del decreto legge n. 133 del 2014 (legge n. 164 del 2014), all'articolo 8 introduce una disciplina semplificata del deposito temporaneo e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo: con la finalità di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo, affida ai Ministeri dell'ambiente e dei trasporti il compito di adottare disposizioni di riordino e semplificazione. Tali disposizioni sono in corso di emanazione attraverso un decreto del Presidente della Repubblica con il titolo « Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 » che abroga il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare del 10 agosto 2012, n. 161.

La legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (« Misure urgenti per la crescita del Paese »), ha introdotto importanti innovazioni in tema di disciplina degli interventi di bonifica dei siti contaminati con particolare riferimento a:

siti produttivi e/o oggetto di riqualificazione industriale (articolo 27);

siti militari (articolo 35);

siti e infrastrutture energetiche (articolo 36);

siti di interesse nazionale (SIN) (articolo 36-bis).

L'articolo 27 riprende le disposizioni già introdotte (e mai attuate) dall'articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 in merito alla riconversione e riqualificazione industriale delle aree soggette a

crisi industriale complessa, individuate su istanza delle regioni. I progetti di riqualificazione industriale di tali aree dovranno promuovere investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi. Le conferenze di servizi strumentali all'approvazione dei progetti sono indette ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 35 prevede l'emanazione di un decreto interministeriale per la determinazione dei criteri di individuazione delle concentrazioni soglia di contaminazione applicabili ai siti militari. Tale definizione si rende necessaria in considerazione delle specifiche tipologie di contaminanti riscontrabili in tali siti, non ricomprese nell'allegato 5 al decreto legislativo n. 152 del 2006.

La specificità del tema delle bonifiche dei siti militari è stata affrontata nell'audizione, svoltasi il 15 dicembre 2015, del Ministro della difesa, che ha riferito come l'insieme delle risorse messe a disposizione delle bonifiche ammonti a 131 milioni nell'ultimo triennio; in particolare sono stati utilizzati 87 milioni per la bonifica dell'amianto e 28 milioni per la bonifica dei poligoni militari.

La Commissione dedicherà al tema un ulteriore approfondimento.

L'articolo 36 introduce ulteriori semplificazioni per gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale da effettuarsi in siti di deposito e/o lavorazione di carburanti, nonché nei punti vendita carburanti.

L'articolo 36-*bis* introduce importanti modifiche nei criteri di individuazione dei siti di interesse nazionale (SIN), individuando quali caratteristiche prioritarie l'insistenza, attualmente o in passato, di attività di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie e la presenza di attività produttive ed estrattive di amianto. Rimanda poi ad una successiva valutazione la sussistenza di tali requisiti per i 57 siti di interesse nazionale all'epoca già individuati. Lo stesso articolo dà la possibilità alle regioni di ridefinire il perimetro dei SIN e di richiedere la restituzione delle competenze amministrative.

Successivamente, nel decreto-legge 11 novembre 2014, n. 165 (« Disposizioni urgenti di correzione a recenti norme in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati e misure finanziarie relative ad enti territoriali »), l'articolo 1 (« Procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati »), ha sostituito l'articolo 34, settimo comma del decreto-legge n. 133 del 2014 convertito in legge n. 164 del 2014, con il seguente:

« 7. Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né

interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area ».

Il decreto-legge è decaduto per mancata conversione; la norma sopra riportata è stata recepita dall'articolo 1, commi 550 e 551, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015).

Quanto ai più recenti interventi normativi rilevanti per le bonifiche di cui alla presente Relazione, nella legge di stabilità 2016 sono state previste talune risorse finanziarie ⁽⁶⁾.

Non si è invece concretata l'ipotesi di esclusione dei finanziamenti per le bonifiche dal patto di stabilità, sulla quale la Commissione aveva avuto modo di interloquire con il Ministro dell'ambiente.

A tale proposito si riporta quanto riferito dal Ministro con nota depositata nel seguito di audizione del 20 maggio 2015:

« Riguardo poi alle richieste dei comuni di escludere dal patto di stabilità le risorse destinate alla realizzazione di interventi di bonifica, si rappresenta che il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, in qualità di amministrazione direttamente competente, ha già provveduto a fornire elementi di risposta per casi analoghi, indirizzati tra l'altro anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In particolare, il Ministero sopra citato ha rappresentato che le richieste di specie non possono essere assentite in via amministrativa ma necessitano di un apposito intervento legislativo che si faccia carico anche di reperire le occorrenti risorse finanziarie di compensazione per i conseguenti effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo il Ministero dell'ambiente si è impegnato nell'adozione di specifiche iniziative, relativamente a provvedimenti legislativi di recente emanazione, volte a garantire l'esclusione dal patto di stabilità delle risorse destinate ad interventi di bonifica in aree ritenute particolarmente critiche da un punto di vista ambientale e socio-sanitario.

Si segnala, in particolare, l'inserimento di una specifica norma nel decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 riguardante gli interventi di bonifica da amianto da realizzare nel sito di bonifica di interesse nazionale di Casale Monferrato. Tale disposto recita testualmente quanto segue: "Nell'anno 2015 le spese per interventi di bonifica dall'amianto effettuati dal comune di Casale Monferrato nel perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di 'Casale Monferrato', a valere e nei limiti dei trasferimenti erogati nel medesimo anno dalla regione Piemonte, nonché i trasferimenti stessi, sono esclusi dal patto di stabilità interno del medesimo comune" ».

Una norma rilevante per l'intera questione delle bonifiche è stata introdotta nel decreto legislativo n. 152 del 2006 dall'articolo 31 nel

(6) Art. 1.476. Al fine di contribuire all'attuazione dei necessari interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, di cui 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 destinati agli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale Valle del Sacco e i restanti 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e 10 milioni di euro per l'anno 2018 da destinare con priorità ai siti di interesse nazionale per i quali è necessario provvedere con urgenza al corretto adempimento di obblighi europei.

cosiddetto « Collegato ambientale » (legge 28 dicembre 2015, n. 221 « Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali »).

Si tratta del nuovo articolo 306-bis, che disciplina la materia delle transazioni per le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale di siti inquinati di interesse nazionale ⁽⁷⁾.

(7) Art. 31. (Introduzione dell'articolo 306-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di risarcimento del danno e ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale).

1. Dopo l'articolo 306 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

« ART. 306-bis. – (*Determinazione delle misure per il risarcimento del danno ambientale e il ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale*).

1. Nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e tenuto conto del quadro comune da rispettare di cui all'allegato 3 alla presente parte sesta, il soggetto nei cui confronti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale di siti inquinati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché ai sensi del titolo V della parte quarta e della parte sesta del presente decreto, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria, può formulare una proposta transattiva.

2. La proposta di transazione di cui al comma 1:

a) individua gli interventi di riparazione primaria, complementare e compensativa;

b) ove sia formulata per la riparazione compensativa, tiene conto del tempo necessario per conseguire l'obiettivo della riparazione primaria o della riparazione primaria e complementare;

c) ove i criteri risorsa-risorsa e servizio-servizio non siano applicabili per la determinazione delle misure complementari e compensative, contiene una liquidazione del danno mediante una valutazione economica;

d) prevede comunque un piano di monitoraggio e controllo qualora all'impossibilità della riparazione primaria corrisponda un inquinamento residuo che comporta un rischio per la salute e per l'ambiente;

e) tiene conto degli interventi di bonifica già approvati e realizzati ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;

f) in caso di concorso di più soggetti nell'aver causato il danno e negli obblighi di bonifica, può essere formulata anche da alcuni soltanto di essi con riferimento all'intera obbligazione, salvo il regresso nei confronti degli altri concorrenti;

g) contiene l'indicazione di idonee garanzie finanziarie.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, dichiara ricevibile la proposta di transazione, verificato che ricorrono i requisiti di cui al comma 2, ovvero respinge la proposta per assenza dei medesimi requisiti.

4. Nel caso in cui dichiaro ricevibile la proposta di transazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca, entro trenta giorni, una conferenza di servizi alla quale partecipano la regione e gli enti locali territorialmente coinvolti, che acquisisce il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Istituto superiore di sanità. In ogni caso il parere tiene conto della necessità che gli interventi proposti, qualora non conseguano il completo ripristino dello stato dei luoghi, assicurino comunque la funzionalità dei servizi e delle risorse tutelate e colpite dall'evento lesivo. Della conferenza di servizi è data adeguata pubblicità al fine di consentire a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni.

5. La conferenza di servizi, entro centottanta giorni dalla convocazione, approva, respinge o modifica la proposta di transazione. La deliberazione finale è comunicata al proponente per l'accettazione, che deve intervenire nei successivi sessanta giorni. Le determinazioni assunte all'esito della conferenza sostituiscono a tutti gli effetti ogni atto decisionale comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti alla predetta conferenza o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti.

6. Sulla base della deliberazione della conferenza accettata dall'interessato, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predisponde uno schema di transazione sul quale è acquisito il parere dell'Avvocatura generale dello Stato, che lo valuta anche tenendo conto dei presumibili tempi processuali e, ove possibile, dei prevedibili esiti del giudizio pendente o da instaurare.

7. Acquisito il parere di cui al comma 6, lo schema di transazione, sottoscritto per accettazione dal proponente, è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

8. Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti privati, delle obbligazioni dagli stessi assunte in sede di transazione nei confronti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quest'ultimo, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni e previa escussione delle garanzie finanziarie prestate, può dichiarare risolto il contratto di transazione.

La nuova disciplina è suscettibile – se accompagnata da un ruolo propositivo e adeguato sotto il profilo tecnico e giuridico del Ministero dell'ambiente – di attrarre in area negoziale, con effetti di maggiore rapidità ed efficienza, i procedimenti di bonifica.

Sul tema delle bonifiche è altresì destinata ad incidere l'introduzione del delitto di cui all'articolo 452-terdecies codice penale, avvenuta con la legge 22 maggio 2015, n. 68⁽⁸⁾.

La natura di delitto e la necessità di corretta individuazione in termini di responsabilità soggettiva impongono naturalmente una dovuta adeguatezza degli organismi di controllo e delle polizie giudiziarie, così come l'orientamento all'esito processuale finale sin dai primi atti di indagine; senza dimenticare che la norma in questione si colloca in un impianto normativo complessivo mediante il quale, in particolare con i reati di evento di cui agli artt. 452-*bis*, 452-*ter* e 452-*quater* del codice penale sono punite anche le conseguenze dannose sull'ambiente.

La maggiore gravità del delitto ora introdotto e la discontinuità di tipo di illecito rispetto all'articolo 257 decreto legislativo n. 152 del 2006 costituiscono un deterrente a condotte ostative, ferma restando la necessità, da parte degli enti pubblici coinvolti, di valutare correttamente – anche nella prospettiva della segnalazione di eventuali notizie di reato – lo sviluppo dei procedimenti amministrativi per le bonifiche.

4. Attori pubblici e privati

Il tema delle bonifiche coinvolge una serie di soggetti, pubblici e privati, portatori di interessi talora divergenti ma i quali costituiscono anche potenziali « fornitori di idee » migliorative di uno stato esistente caratterizzato da una significativa divergenza tra il peso ambientale ed economico dei problemi e gli strumenti a disposizione per affrontarli.

La Commissione ha proceduto ad alcune audizioni ed ha acquisito documentazione utile a portare alla luce queste specificità.

Il 20 maggio 2015 si è svolto un seguito di precedente audizione del Ministro dell'ambiente, che ha depositato una relazione scritta di risposta su temi in precedenza evidenziati dalla Commissione.

In tal caso, le somme eventualmente già corrisposte dai contraenti sono trattenute dal Ministero in acconto dei maggiori importi definitivamente dovuti per i titoli di cui al comma 1.

2. L'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, è abrogato. Tale disciplina continua ad applicarsi ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già avvenuta la comunicazione dello schema di contratto a regioni, province e comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 208 del 2008.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(8) Art. 452-*terdecies*. *Codice penale – (Omessa bonifica)*. – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

In materia di bonifiche il Ministro dell'ambiente ha riferito quanto segue:

« La normativa vigente prevede che le regioni predispongano e adottino piani regionali di gestione dei rifiuti. Costituiscono parte integrante dei piani di gestione rifiuti, i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:

- a) l'ordine di priorità degli interventi;
- b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
- c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;
- d) la stima degli oneri finanziari;
- e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.

La normativa prevede inoltre, che le regioni, sulla base dei criteri definiti dall'ISPRA, predispongano l'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, la quale deve contenere:

- a) l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi;
- b) l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica;
- c) gli enti pubblici di cui la regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell'esecuzione d'ufficio, fermo restando l'affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica ovvero il ricorso alle procedure dell'articolo 242.

Con riferimento alle disposizioni normative richiamate, la corretta attuazione delle quali è requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali, il mio Ministero ha richiesto alle regioni e alle ARPA/APPA di trasmettere entro il 15 maggio [2015], le seguenti informazioni:

- stato di implementazione dell'anagrafe dei siti contaminati;
- numero ed elenco dei siti contaminati presenti sul territorio regionale;
- numero ed elenco dei siti sottoposti ad interventi di messa in sicurezza (d'emergenza, operativa e permanente)/bonifica e informazioni sui relativi interventi;
- soggetti competenti per gli interventi di bonifica, inclusi i soggetti individuati per l'esecuzione degli interventi in sostituzione e in danno di soggetti inadempienti;
- informazioni relative alla copertura finanziaria degli interventi.

Ad oggi ⁽⁹⁾ solo ARPA Emilia-Romagna ha trasmesso l'aggiornamento richiesto.

(9) Audizione del 20 maggio 2015.

La realizzazione delle anagrafi dei siti oggetto di bonifica è pertanto demandata, per legge, alle regioni.

I dati più recenti relativi allo stato di implementazione delle anagrafi sono riportati nell'Annuario ISPRA dei dati ambientali del 2013 [...].

Tali dati mettono in evidenza il fatto che ancora oggi sono molte le regioni che non hanno adempiuto a tale compito; evidenziano anche che la maggior parte degli interventi conclusi (3.146 siti bonificati a livello nazionale) sono relativi a regioni del centro-nord (la sola Lombardia ha dichiarato 1.473 siti bonificati), mentre le regioni del sud ancora stentano a garantire l'attuazione dei necessari interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree.

Nonostante i limiti del confronto dovuti alla disomogeneità dei criteri utilizzati per la implementazione delle anagrafi, si registra un trend positivo del numero di interventi avviati e dei siti bonificati rispetto al 2012.

[...] Passando ai siti di interesse nazionale (SIN), per i quali ad oggi sono stati predisposti 78 decreti per la loro messa in sicurezza e bonifica, questi, nella maggior parte dei casi sono costituiti da aree pubbliche e private. Pertanto, non è possibile indicare gli importi presuntivi per la realizzazione di tali interventi.

Tuttavia, per le sole aree di competenza pubblica, il mio ministero ha stanziato complessivamente oltre 1 miliardo e 800 milioni di euro, di cui oltre 520 milioni a valere sul programma nazionale di bonifica [...]. Per gli ex SIN, ora di competenza regionale, invece, sono stati stanziati complessivamente oltre 181 milioni di euro di cui oltre 77 milioni a valere sul programma nazionale di bonifica [...]. Nel corso della ripartizione programmatica del Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020, è stato possibile quantificare in oltre 2 miliardi di euro (di cui 1.4 per il Mezzogiorno e 700 circa per il centro nord), il fabbisogno necessario per la completa realizzazione degli interventi di bonifica nei SIN [...]».

Il Ministro dell'ambiente ha altresì affermato che «i decreti di approvazione dei progetti non contengono alcuna liberalizzazione né autocertificazione del monitoraggio degli interventi, ma seguono tutti il dettato normativo».

Al fine di una completa conoscenza dello stato di attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo n. 251 del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativi all'implementazione, su base regionale, dell'anagrafe dei siti contaminati, il Ministero dell'ambiente, a fine aprile 2015, aveva richiesto alle regioni ed alle ARPA di fornire informazioni riguardanti:

lo stato di implementazione dell'anagrafe dei siti contaminati;
il numero e l'elenco dei siti contaminati presenti sul territorio regionale;

il numero ed elenco dei siti sottoposti ad interventi di messa in sicurezza (d'emergenza, operativa e permanente)/bonifica e informazioni sui relativi interventi;

i soggetti competenti per gli interventi di bonifica, inclusi i soggetti individuati per l'esecuzione degli interventi in sostituzione e in danno di soggetti inadempienti;

informazioni relative alla copertura finanziaria degli interventi.

Dopo che solo alcune amministrazioni regionali avevano fornito, con vario grado di dettaglio, le informazioni richieste, con nota del 15 luglio 2015 il Ministero ha sollecitato i soggetti inadempienti, rappresentando che, ai sensi dell'articolo 199, settimo comma, del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'approvazione e l'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti, del quale i piani per la bonifica delle aree inquinate sono elemento essenziale, sono requisiti necessario per l'accesso ai finanziamenti nazionali.

Il quadro informativo è stato completato nel mese di settembre 2015; i suoi esiti sono riportati nella tabella riepilogativa di sintesi sullo stato di avanzamento su base regionale, fornita alla Commissione dal Ministero dell'ambiente ⁽¹⁰⁾, di seguito riportata.

(10) Al link www.bonifiche.minambiente.it/contenuti/Anagrafe-07092015.pdf è possibile visualizzare una mappa riepilogativa dello stato di attuazione degli adempimenti di cui all'articolo 251 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

STATO DI ATTUAZIONE DEI PIANI REGIONALI PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE
 REPLICA DELLE REGIONI ALLA LETTERA MATTM PROT. STA N. 5463 DEL 28.4.2015

| ENTE | Stato di Implementazione dell'anagrafe dei siti contaminati | Numero ed elenco dei siti contaminati presenti sul territorio regionale | Numero ed elenco dei siti sottoposti ad interventi di messa in sicurezza e bonifica e informazione sui relativi interventi | Soggetti competenti per gli interventi di bonifica, inclusi i soggetti individuati per l'esecuzione degli interventi in sostituzione e in danno di soggetti inadempienti | Informazioni relative alla copertura finanziaria degli interventi | Note |
|--|---|--|--|---|---|---|
| Regione Abruzzo (lett. prot. STA n. 8332 del 10.6.2006) | Anagrafe implementata ed aggiornata al 31.12.2014 con DGR n. 137/2014 | <u>336</u> siti, di cui: <u>291</u> individuati ai sensi degli artt. 242, 244, 245 e 249 del D.lgs. 152/2006 <u>45</u> discariche RSU (ulteriori dettagli allegati) | Dei <u>45</u> siti contaminati costituiti da discariche RSU, per <u>23</u> sono stati approvati i progetti di MISP/bonifica (ulteriori dettagli allegati) | Le discariche dismesse RSU sono a carico della Regione, per tutti gli altri siti i soggetti competenti sono da ritenersi i privati. Non sono forniti dati sul numero di interventi sostitutivi in danno da parte degli enti pubblici | Dei <u>45</u> siti contaminati costituiti da discariche RSU per <u>15</u> è stata individuata la copertura finanziaria (ulteriori dettagli allegati) | |
| Regione Basilicata (nota prot. 13340 del 2.9.2015) | Piano Regionale per la Bonifica dei Siti Inquinati in fase di attuazione | Informazione non fornita | Informazione non fornita | Informazione non fornita | Informazione non fornita | |
| Regione Calabria (lettera prot. STA n. 9803 del 30.6.2015) | Piano regionale delle bonifiche adottato con O.C.D. 6294 del 30.10.2007 ed in corso di riedizione regionale Anagrafe formalmente non istituita | <u>25</u> siti da bonificare ARPACal sta verificando i siti potenzialmente inquinati segnalati dai Comuni (ulteriori dettagli allegati) | Dettagli sullo stato di avanzamento dei progetti in allegato | Amministrazioni comunali (dato desunto dagli allegati) | Dettagli sullo stato dei finanziamenti in allegato | Le informazioni contenute nel piano regionale delle bonifiche sono riferite esclusivamente alle discariche e non ai siti da bonificare, sui quali non è stata condotta alcuna indagine. |
| Regione Campania (Lettera prot. STA n. 7107 del 22.5.2015) | Anagrafe istituita ed aggiornata al settembre 2010 | Al 2015: <u>226</u> siti contaminati; <u>128</u> siti potenzialmente contaminati. | <u>23</u> Bonifiche/MISP in corso (ulteriori dettagli in allegato) | Ente delegato è il Comune (dettaglio degli interventi sostitutivi in allegato) | Importi finanziati dettagliati in allegato | |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| Regione Emilia Romagna (lettera prot. STA n. 9383 del 23.6.2015 –lettera ARPA Emilia Romagna prot. STA n. 10034 del 2.7.2015) | Anagrafe ultimata a livello applicativo e testata con le Province | <u>379</u> siti contaminati | <u>311</u> sottoposti ad interventi di messa in sicurezza / bonifica | Amministrazioni Comunali | Elenco dei progetti finanziati nel corpo della lettera | Sollecito alla richiesta di finanziamento avanzata dalla Regione del finanziamento chiesto al MATTM con nota del 20.4.2015 relativo al Sito di San Giovanni Persiceto sottoposto a procedura di infrazione comunitaria |
| Regione Friuli Venezia Giulia (Lettera prot. STA n. 7997 del 5.6.2015) | La regione è dotata di un proprio strumento informatico (SIQUI) che svolge le funzioni dell'Anagrafe dei siti da bonificare. | <u>221</u> siti per i quali si è determinata la necessità di dare seguito alle procedure di bonifica ex art. 242 TUA <u>139</u> siti con potenziale rischio di contaminazione | <u>87</u> siti per i quali è stata approvata/esa eguita messa in sicurezza/bonifica <u>134</u> in corso di istruttoria/approvazione (ulteriori dettagli allegati) | <u>149</u> di competenza regionale <u>72</u> di competenza privata (ulteriori dettagli allegati) | <u>6</u> procedimenti di interesse pubblico in attesa di finanziamento (importi non forniti, ulteriori dettagli allegati) | Il SIQUI è conforme alle indicazioni dell'ISPRA? |
| Regione Lazio (lettera ARPA Lazio prot. STA n. 10399 del 8.7.2015) | Anagrafe dei siti contaminati in fase di implementazione (termine previsto: 2016) | <u>934</u> siti potenzialmente inquinati | <u>934</u> siti potenzialmente inquinati sottoposti ad interventi di MISO/MISP e Bonifica | Informazione non fornita | Informazione non fornita | |
| Regione Liguria (lettera prot. STA n. 6848 del 20.5.2015) | Anagrafe istituita ed aggiornata alla data 31.12.2012, in corso di aggiornamento al 31.12.2014 | Al 31.12.2013 sono inseriti <u>269</u> siti contaminati, di cui: <u>87</u> potenzialmente contaminati; <u>182</u> siti contaminati | <u>22</u> siti con MISP/MISO avviata; <u>74</u> siti con intervento di bonifica avviato <u>16</u> siti con Adr approvata | Comune (ulteriori dettagli allegati) | Informazione non fornita | |
| Regione Lombardia (lettera prot. STA n. 8159 del 8.6.2015) | Anagrafe dei siti da bonificare - attuata con DGR n. 2838/2006 Dal 2014 in fase di transizione nel database AGISCO | <u>900</u> siti contaminati, compresi 5 SIN più di <u>1800</u> siti potenzialmente contaminati | Dettaglio visualizzabile tramite accesso al sito web dell'Anagrafe dei Siti Contaminati | | Regione Lombardia supporta la gestione dei procedimenti per i siti di competenza comunale, anche attraverso l'erogazione di risorse regionali per interventi d'ufficio di messa in sicurezza di emergenza e bonifica, per un totale di oltre 260 milioni di euro al 2014 | AGISCO è conforme alle indicazioni dell'ISPRA? |

| | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|---|
| Regione Marche (lettera prot. STA n. 8072 del 8.6.2015) | Piano Regionale Rifiuti approvato con DCR n. 11 del 14.9.2010 Anagrafe dei siti da bonificare aggiornata al 31.12.2014 | <u>904</u> siti con superamento delle CSC (elenco non fornito, verifica link) | <u>283</u> siti (elenco e stato di avanzamento in allegato) | Indicazione degli enti competenti (Comuni) | Finanziamenti regionali destinati agli interventi di interesse pubblico eseguiti dai Comuni Bando 2011 – Euro 663.000 Bando 2012 – Euro 625.000 Bando 2013/2014 – Euro 450.000 (Dato costi complessivi non comunicato) | |
| Regione Molise (lettera prot. STA 7990 del 5.6.2015 – lettera prot. STA del 3.7.2015) | In regione Molise non è stata istituita l'anagrafe dei siti inquinati | Informazione relativa alla sola provincia di Campobasso (<u>14</u> siti) | Nessuna informazione (Per il sito "Molise Campobasso-Guglionesi II") sono stati conclusi i lavori di MISE | Nessuna informazione | Il completamento della procedura di bonifica del sito "Molise Campobasso-Guglionesi II" non è attuabile per mancanza di fondi. | Non è stato ancora attuato il piano dei rifiuti, in collaborazione con l'ARPA Molise si sta eleggendo un primo elenco dei siti eleggibili per l'Anagrafe dei siti da bonificare |
| Regione Piemonte (lettera ARPA Piemonte prot. STA n. 8322 del 10.6.2015 – lettera Regione Piemonte prot. STA n. 9438 del 22.5.2015) | Anagrafe attuata con DGR n.22-12378 del 26.4.2004 | <u>778</u> siti, di cui: <u>297</u> siti potenzialmente contaminati <u>481</u> siti contaminati | Elenco in allegato | Elenco in allegato | Dall'anno 2010 non sono risultate disponibili risorse finanziarie per la copertura del programma di finanziamento regionale. Il fabbisogno per gli interventi già avviati è stimabile intorno ai 60-70 milioni di euro. Il fabbisogno per il SIN di Serravalle Scrivia è stimato per circa 12 milioni di Euro | |
| Regione Puglia (lettera prot. STA n. 8591 del 12.6.2015) | Anagrafe implementata con DGR n. 2026 del 29.12.2004 e continuamente aggiornata | 413 siti oggetto di procedura di bonifica, di cui: <u>102</u> siti contaminati <u>220</u> siti potenzialmente contaminati; | <u>58</u> siti potenzialmente contaminati per i quali si è concluso positivamente il procedimento di prevenzione e MISE <u>89</u> siti contaminati per i quali è stato approvato il progetto di bonifica <u>5</u> certificati di compiuta bonifica rilasciati | Amministrazioni Comunali | Dato non disponibile | |

| | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|
| Regione Sardegna (lettera prot. STA n., 12333 del 7.8.2015) | Anagrafe dei siti contaminati attuata ed in fase di aggiornamento | <u>816</u> siti contenuti nell'anagrafe | Dettagli in allegato | Dettagli in allegato | Dettagli in allegato | |
| Regione Sicilia (lettera prot. STA n. 10089 del 2.7.2015) | In fase di implementazio ne dell'aggiorna mento. Ultimo piano risalente al 2002. Anagrafe dei siti contaminati in fase di implementazio ne | <u>553</u> siti potenzialmen te contaminati | Stato di avanzamento dei singoli siti riportato in allegato | Competenze specifiche della Regione, delle Province e dei Comuni definite con Legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 | Dati in allegato | |
| Regione Toscana (mail del 6.7.2015) | La regione è dotata di un proprio strumento informatico (SISBON) che svolge le funzioni dell'Anagrafe dei siti da bonificare. Dati forniti aggiornati al 31.3.2015 | <u>1124</u> siti contaminati | <u>331</u> siti bonificati o in messa in sicurezza operativa o permanente | Nessuna informazione | Nessuna informazione | SISBON è conforme alle indicazioni dell'ISPRA? |
| Regione Umbria (lettera prot. STA n. 7957 del 4.6.2015) | Anagrafe istituita con L.R. 14/2010. Ultimo aggiornamento al 30.6.2014 (DGR 1220/2014) | <u>143</u> siti, di cui: <u>118</u> inseriti nell'anagrafe dei siti da bonificare <u>24</u> siti di ridotte dimensioni ex art. 249 TUA <u>1</u> SIN (Terni Papigno) | <u>118</u> siti di cui: <u>34</u> attivati i procedimenti di MISE/Bonifica <u>7</u> interventi ancora non attivati <u>77</u> in fase di istruttoria/ap provazione (stato di avanzamento allegato) | <u>49</u> siti di interesse pubblico a seguito di inottemperanza del soggetto obbligato o per l'impossibilità di individuare il responsabile <u>69</u> siti di competenza di privati | Interventi in parte finanziati con fondi regionali e comunitari (POR FESR 2007/2013) Fabbisogno occorrente per l'avanzamento/conclusione delle procedure nei siti di interesse pubblico: <u>Euro 3.907.254,00</u> (ulteriori dettagli allegati) | |
| Regione Valle D'Aosta (lettera prot. STA n. 7999 del 5.6.2015) | Anagrafe istituita ed aggiornata con regolarità su base annuale | <u>13</u> siti | <u>8</u> attivati procedimenti di messa in sicurezza/bon ifica <u>5</u> in fase di istruttoria/ap provazione (ulteriori dettagli allegati) | <u>6</u> siti di interesse pubblico <u>7</u> siti di competenza privata (ulteriori dettagli allegati) | Per tutti gli interventi è assicurata la necessaria copertura finanziaria. | Per il sito dell'ex-area Cogne non si esclude la possibilità di una richiesta di un intervento finanziario da parte dello Stato in quanto contaminazione e storica riconducibile alle attività siderurgiche di aziende dell'IRI |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Regione Veneto (lettera prot. STA n. 7997 del 5.6.2015) | Nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani approvato in data 29.4.2015, non ancora pubblicato. Anagrafe dei siti da bonificare attiva e gestita da ARPAV | 559 siti (ulteriori dettagli allegati) | 20 (ulteriori dettagli allegati) | 150 siti di interesse pubblico 409 siti di competenza privata | Dettaglio progetti finanziati in allegato | La Regione Veneto si riserva di trasmettere in "tempi ragionevoli" un più puntuale riscontro in merito alla richiesta di dati |
| Provincia Autonoma di Bolzano (lettera prot. STA n. 9666 del 25.6.2015) | Il catasto dei siti contaminati non è ancora attivo e si trova in fase di elaborazione | 255 siti bonificati 11 siti in fase di bonifica (ulteriori dettagli in allegato) | Informazione non fornita | Comuni con contributo della Provincia | Allegati solo i dati relativi ad 8 siti la cui bonifica è stata realizzata dalla Provincia di Bolzano | |
| Provincia Autonoma di Trento (lettera prot. n. 9803 del 30.6.2015) | Anagrafe attuata ed aggiornata | 38 siti contaminati 69 siti potenzialmen te contaminati | 25 siti per i quali sono state attivate misure di messa in sicurezza o sono in corso | Informazione non fornita | Informazione non fornita | |

Si tratta, come è evidente, di una sintesi rispetto alla quale il lavoro della Commissione dovrà procedere oltre, nell'ambito della prevista valutazione complessiva di dati tecnici ed economici relativi al complesso delle bonifiche.

Il 2 luglio 2015 si è svolta l'audizione di Cesare Puccioni, presidente di Federchimica, e di Claudio Benedetti, direttore generale di Federchimica.

Nella relazione da essi consegnata alla Commissione sono svolte considerazioni sui siti del Quadrilatero del nord, accompagnate da valutazioni e proposte di ordine più generale.

Aderiscono a Federchimica (Federazione Nazionale dell'Industria Chimica) circa 1400 imprese chimiche, per un totale di quasi 90.000 addetti.

Solo un numero limitato di imprese è coinvolto nel tema della bonifica dei siti contaminati, che tuttavia rappresenta un tema di estrema importanza per il settore, considerata la rilevanza delle realtà coinvolte.

Nella visione di Federchimica, il tema dei siti contaminati da bonificare va ricordato alla constatazione che l'Italia è un paese con scarsa disponibilità di suolo utilizzabile e infrastrutturato per nuove attività industriali; pur mantenendo la propria forte vocazione manifatturiera.

Dunque « la combinazione di queste due condizioni dovrebbe essere il presupposto ideale, da un lato, per raccordare in maniera armonica la necessità di tutelare e risanare l'ambiente con il prosieguo e lo sviluppo dell'attività industriale, dall'altro, per favorire il riutilizzo dei suoli non più sede di vecchie produzioni dopo gli interventi di bonifica opportunamente finalizzati ».

A partire da questa visione, in genere non seguita, secondo Federchimica, nelle vicende nazionali, «una coerente e realistica pianificazione e attuazione delle bonifiche dei siti contaminati, soprattutto quelli all'interno di siti industriali fortemente infrastrutturati, determinerebbe la risoluzione di criticità ambientali presenti sul territorio e costituirebbe un volano per l'economia e lo sviluppo/recupero di aree con una vocazione industriale già definita ed inserite in contesti che consentono di sfruttare significative efficienze tecnico logistiche»

Una delle variabili individuate da Federchimica come necessarie a questa visione è un contesto normativo e procedimentale «che consenta una visione strategica della bonifica, non solo come procedimento a se stante finalizzato al raggiungimento di obiettivi di qualità delle matrici ambientali interessate, ma piuttosto come un processo che traguardi un progetto di mantenimento e se possibile sviluppo delle attività industriali esistenti o di riutilizzo delle aree in cui un determinato capitolo industriale si è chiuso. Ecco quindi la necessità di integrare il progetto di bonifica con un preciso piano di ri-utilizzo del sito, nel quale gli obiettivi di risanamento sono determinati sulla base di una pianificazione territoriale e urbanistica chiara, in modo da consentire anche a tutti gli *stakeholder* di convergere verso un medesimo obiettivo».

In più passaggi i rappresentanti dell'associazione hanno segnalato, quale considerazione complementare a quella sopra riportata, la necessità di concretezza nei procedimenti e di adeguata qualità dell'interlocuzione.

Il quadro complessivo è costituito da «casi di successo», in cui attività di messa in sicurezza o di bonifica «ancorché onerose e complesse, sono state autorizzate in tempi ragionevoli e sono in corso di realizzazione, con l'applicazione delle migliori tecnologie a costi sostenibili» e «casi di insuccesso», nei quali si sono rilevate criticità «per i lunghi tempi di autorizzazione, i costi sostenuti ed i tempi di realizzazione degli interventi 'insostenibili' a causa di prescrizioni tecniche imposte dalle autorità competenti centrali e locali ulteriori rispetto alle norme, già di per sé penalizzanti rispetto alle norme europee».

In termini più generali, secondo Federchimica, «Dal confronto con altre realtà europee, emerge un sistema Italia che è spesso fortemente concentrato sugli aspetti istruttori e procedurali, tramite, ad esempio, la definizione di soglie e obiettivi estremamente conservativi, talvolta tecnicamente non giustificati, perdendo di vista l'effettiva tutela ambientale. Ad esempio la mancata approvazione delle analisi di rischio, in molti iter relativi ai SIN, ha di fatto, impedito sinora di realizzare molti e concreti interventi di risanamento ambientale non riuscendo, di conseguenza, a mettere in moto un meccanismo virtuoso di investimenti e di sviluppo».

Tra i casi di successo viene citato quello del sito multisocietario di Ferrara, dove si è riusciti a coniugare risanamento ambientale e nuovo sviluppo di attività industriali: Ferrara — secondo l'associazione — rappresenta dunque un «caso di successo» nella gestione dei procedimenti di bonifica e nel coordinamento tra le attività di risanamento delle matrici ambientali e attività industriali in esercizio.

Nella nota di Federchimica si segnala, quale aspetto di innovazione tecnologica presente nel sito di Ferrara, la presentazione da parte di Syndial per la Zona PECPZ023 di un programma per l'applicazione di tecnologia di bonifica *in situ* di *bioremediation*, con l'avvio dal mese di aprile 2015 di una sperimentazione in campo consistente nell'iniezione di composti per facilitare la degradazione biologica dei contaminanti.

Il direttore di Versalis Ferrara, nel corso dell'audizione del 13 maggio 2015 si è a sua volta così espresso: « uno degli aspetti che è importante sottolineare rispetto a Ferrara [...] è che noi, come Versalis Ferrara, abbiamo rappresentato un *benchmark* per le bonifiche, soprattutto grazie alla trasparenza, alla correttezza e all'atteggiamento molto costruttivo degli enti locali e della nostra società, che si è proposta in maniera molto attiva in tutti i procedimenti di bonifica e di analisi del rischio.

Sottolineo che un aspetto fondamentale è che i tempi che sono intercorsi dal momento in cui noi abbiamo presentato le analisi di rischio all'autorizzazione con prescrizioni di piani di monitoraggio sono stati molto rapidi. Peraltro, siamo stati supportati dall'università di Bologna. Abbiamo avuto una modalità di confronto costruttiva, che ci ha permesso sulle matrici superficiali di avere questo risultato a metà dell'anno 2013 ».

Analoga valutazione viene data quanto al sito di Ravenna, che, come Ferrara, non rientra tra i SIN e che, ad avviso di Federchimica, « rappresenta a tutti gli effetti un esempio di efficienza nell'iter autorizzativo attuato e di applicazione tecnologica in ambito ambientale ».

Il direttore di Versalis Ravenna – la principale azienda insediata nel sito – ha affermato, nel corso dell'audizione del 13 maggio 2015: « sottolineerei l'assoluta collaborazione e creazione di rapporti costruttivi con gli enti locali di Ravenna (provincia, comune e ARPA). Ogni volta che un problema si manifesta, essendo la nostra volontà mostrarlo in modo trasparente agli enti e poi risolverlo, si riesce sempre a trovare le modalità corrette per risolverlo e a ottenere le autorizzazioni in tempi rapidi ».

La natura positiva di *case-history* di Ferrara e Ravenna è stata in tal senso ribadita dal responsabile area Italia nord-est Syndial nel corso dell'audizione del 13 maggio 2015: « voglio evidenziare che il sito di Ferrara e quello di Ravenna sono dei siti in cui riusciamo a eseguire in maniera efficace sperimentazioni e applicazioni di tecnologie abbastanza innovative, che ci permettono di fare il trattamento dei suoli e delle acque direttamente *in situ*, senza ricorrere in maniera estensiva a scavi e smaltimenti fuori dai siti.

Questo avviene probabilmente perché si è creata negli anni una buona alchimia tra noi operatori ambientali e le istituzioni, con le quali c'è un dialogo tecnico molto costruttivo, nel rispetto dei ruoli reciproci, per cui riusciamo a proporre soluzioni, ad ascoltare le loro raccomandazioni e, in tempi abbastanza celeri, a implementare le soluzioni tecniche ».

Una valutazione diversa viene espressa da Federchimica su Mantova: « Mantova, rispetto agli altri siti presi in considerazione, si presenta per certi aspetti come un caso difficile, in cui non è stato

finora sempre possibile instaurare un rapporto di costruttivo confronto tecnico tra le imprese e la locale ARPA, che talvolta ha bloccato le decisioni assunte dal Ministero dell'ambiente o dagli altri enti oppure ha determinato tempi lunghi per il rilascio dei necessari permessi/autorizzazioni alle imprese ».

Una conciliazione degli interessi pubblici prevalenti e di quelli privati coinvolti nelle bonifiche è stata offerta dall'assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna della regione Emilia-Romagna nel corso dell'audizione tenutasi a Ferrara il 12 maggio 2015.

La scelta della regione è stata quella di decentrare ai territori, prima ai comuni e poi alle province; secondo l'assessore « questo decentramento ha dato esiti positivi. Gli esempi sono gli accordi territoriali sui due petrolchimici della regione, Ferrara e Ravenna ».

Nella regione Emilia-Romagna i siti interessati da procedimenti di bonifica erano, al 2013, 524, di cui 188 con procedimento attivato ai sensi del decreto ministeriale n. 471 del 1999 e 366 con procedimento avviato ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il programma di interventi urgenti per la messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati di interesse regionale è stato finanziato con oltre cinque milioni di euro, definendo un elenco di interventi di messa in sicurezza e di bonifica di cui soggetto attuatore è il comune. L'elemento principale di criticità segnalato in questa audizione è ricorrente in più situazioni sul territorio nazionale: « è evidente quale sia l'elemento che sta aumentando nella sua intensità: mi riferisco alle situazioni di abbandono del rifiuto, che spesso degradano a situazioni di vera e propria contaminazione con obbligo di bonifica, soprattutto con riferimento a situazioni produttive dismesse o oggetto di fallimento, che non consentono più, in presenza di soggetti noti, di intervenire per risolvere l'inquinamento in atto. Il pubblico viene chiamato in via surrogatoria a provvedere, ma senza essere dotato delle necessarie disponibilità finanziarie ».

In conclusione, l'assessore segnalava l'urgenza di approvazione della legge sui delitti ambientali (poi, come è noto, sopravvenuta, con la conseguente entrata in vigore della legge 22 maggio 2015, n. 68), nonché la necessità di « potenziare gli strumenti incentivanti e approfondire tutte le possibili soluzioni in grado di semplificare e accelerare le procedure di bonifica dei suoli, per consentire il concreto ed effettivo recupero dei suoli già urbanizzati ai fini dell'attrattività di nuovi investimenti, principalmente produttivi »; e richiamava in tal senso la legislazione regionale: « La regione Emilia-Romagna ha un'apposita legge sull'attrattività di nuovi investimenti, la legge n. 14 del 2014, che ha previsto, nei casi di possibile bonifica dell'area interessata dall'investimento, un richiamo all'articolo 252-bis del testo unico ambientale. Tre sono gli aspetti sostanziali: un accordo di programma tra tutti i soggetti interessati, nel quale si definisce chi è tenuto a fare che cosa e qual è la copertura finanziaria degli interventi previsti; la dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento, che a sua volta genera determinate conseguenze in termini di rilevanza pubblica delle attività previste; l'approvazione in deroga rispetto alle procedure standard di bonifica.